

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1)

E' costituita l'Associazione denominata "FARMACISTI VOLONTARI DELL'EMILIA ROMAGNA ETS", con sede in Bologna, via Garibaldi n. 3, ai sensi del D.Lgs. Nr. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito della Regione Emilia-Romagna non comporta la modifica del presente Statuto e potrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 2)

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con l'Associazione è la sede legale.

Art. 3)

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Titolo II

Finalità - Patrimonio

Art. 4)

4.1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, apartitica e non ha alcuna finalità di lucro, perseguendo solo ed esclusivamente finalità civiche, di solidarietà ed utilità sociale.

4.2. Si intende costituita da quanti sono intervenuti all'atto costitutivo, e da quanti vi aderiranno successivamente secondo le modalità fissate dallo Statuto e dal Regolamento Sociale.

4.3. L'Associazione ha due scopi principali, il primo dei quali è quello di operare - nell'ambito dell'attività della Protezione Civile, della Croce Rossa e di analoghi Enti ed Organizzazioni - svolgendo attività di supporto, sia per quanto riguarda il soccorso e gli interventi nei casi di calamità naturale, di disastri e comunque in tutti i casi in cui intervengano le summenzionate Entità, il secondo

è contribuire alla ideazione, creazione, organizzazione ed attuazione di un servizio gratuito di consegna di farmaci o nelle zone colpite da eventi calamitosi e/o disastrosi, o - in maniera stabile - nelle zone rurali o montane particolarmente disagiate o non facilmente accessibili o, ancora, nelle zone in cui difetta la presenza di farmacie o dispensari, nonché la promozione e lo sviluppo della informazione, ad ogni possibile livello, sulle problematiche connesse.

4.3.1. Relativamente al primo dei due scopi, l'Associazione si prefigge di:

- a) allestire ove possibile Presidi Farmaceutici da Campo (PFC), cui ogni organizzazione sanitaria, o militare o di pubblico intervento o di protezione civile possa appoggiarsi per il riapprovvigionamento dei farmaci nei Posti Medici Avanzati (PMA);
- b) dare il proprio contributo ad ogni altra struttura temporanea o definitiva impegnata nell'evento calamitoso/disastroso;
- c) svolgere attività di formazione e di addestramento, anche mediante la partecipazione a prove di simulazione organizzate dalle Autorità competenti per il soccorso e l'intervento in caso di calamità naturali o di eventi disastrosi;
- d) costituire nuclei provinciali attrezzati per realizzare gli interventi nell'ambito delle attività della Protezione Civile;
- e) garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, il controllo di qualità e lo smistamento dei medicinali distribuiti nelle zone interessate dall'evento calamitoso/disastroso, nel caso in cui tale servizio sia venuto a mancare, anche con l'obiettivo di ripristinare le normali condizioni di vita;
- f) in caso di calamità naturali/eventi disastrosi di realizzare interventi di assistenza ai farmacisti che ne risultino danneggiati ed alla popolazione colpita.

Detto scopo potrà essere perseguito anche mediante raccolta di fondi dedicati.

4.3.2. Relativamente, invece, al secondo degli scopi suindicati, l'Associazione si propone di:

- a) progettare e realizzare un efficace servizio di consegna di farmaci a domicilio, a titolo completamente gratuito, nelle zone particolarmente disagiate e/o non raggiungibili e/o sprovviste di farmacie o dispensari farmaceutici e di promuovere, sia direttamente che indirettamente, tutte quelle iniziative idonee a diffondere, sia a livello nazionale che internazionale, la conoscenza delle problematiche connesse con la consegna a domicilio di farmaci;
- b) di svolgere attività di collegamento e collaborazione con le Istituzioni, le Organizzazioni, gli Enti, sia pubblici che privati, operanti nei settori dei farmaci e della loro distribuzione, allo scopo di agevolare la risoluzione di problemi e questioni loro connesse;
- c) di svolgere attività di ricerca, effettuando studi e curando pubblicazioni;
- e) di organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi di ogni tipo, quali convegni, seminari, incontri culturali, rassegne, meetings, mostre, iniziative benefiche, finalizzate al migliore sviluppo dell'attività dell'Associazione;
- f) di sensibilizzare le Istituzioni a tutti i livelli, affinché promuovano programmi di intervento ed adottino tutte le iniziative più idonee a fronteggiare e risolvere le numerose problematiche connesse con la consegna dei farmaci a domicilio;

4.4. L'Associazione intende altresì porsi come organismo di supporto tecnico, scientifico, di formazione e di assistenza per addestrare e formare persone - iscritte all'Albo dei Farmacisti, per effettuare il suindicato tipo di attività, come pure a favore delle Istituzioni, Centri di Ricerca, Aziende Sanitarie, Ospedali e Case di Cura, Operatori Privati. L'Associazione potrà mettersi a disposizione della collettività per l'erogazione di servizi anche domiciliari a favore del paziente nel rispetto della normativa vigente; l'associazione potrà altresì contribuire alla presenza di un farmacista anche presso altre strutture con finalità compatibili con il proprio oggetto sociale e quindi partecipare ad ogni iniziativa tesa alla divulgazione dei migliori criteri per il corretto uso del medicinale nonché del miglioramento dello stile di vita.

In definitiva l'associazione si intende finalizzata al miglior risalto della figura del Farmacista al servizio della collettività. A tale scopo l'Associazione potrà rendersi promotore di progetti formativi tesi alla valorizzazione delle competenze e della trasmissione delle conoscenze e competenze della professione anche ai neo iscritti nonché a quanti si dedichino alla formazione degli stessi.

4.5. L'Associazione non ha il potere di rappresentare e/o assistere in sede giudiziale i singoli Soci, se non è preventivamente autorizzata.

4.6. Tutte le sopra indicate attività sono rivolte verso i terzi e vengono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri soci.

4.7. L'Associazione può anche stipulare accordi, convenzioni e contratti, assumere partecipazioni in società ed enti e promuovere enti, associazioni, ricevere donazioni e contributi di terzi, e intraprendere qualsiasi altra iniziativa nell'interesse dell'Associazione e dei Soci.

Art. 5)

5.1. Per l'attuazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fossero ritenute necessarie, utili e pertinenti; accettare lasciti, donazioni e contribuzioni; stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura; stipulare polizze assicurative; stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati per l'esercizio della propria attività; produrre o far produrre materiale pubblicitario, informativo e propagandistico; potrà acquistare, vendere e permutare o affittare immobili, ed in generale, compiere ogni altra attività idonea a realizzare l'interesse della Associazione, dei Soci e di tutti coloro che partecipano alle attività sociali.

5.2. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6)

6.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni o comunque vengano in proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

6.2. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere, un regolare inventario del patrimonio, da trascriversi su apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali.

6.3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai proventi derivanti da manifestazioni di ogni tipo o partecipazioni ad esse, e dalle ricerche, lavori, studi e quant'altro commissionato da Istituzioni e dai terzi in genere;
- c) dagli interessi attivi sui depositi, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle quote associative, le rendite o proventi di gestioni diverse;
- d) dai contributi governativi o di Istituzioni, da fondi appositamente stanziati da Enti Statali od Internazionali, dai proventi straordinari di qualsiasi specie, che concorrono comunque ad incrementare l'attivo sociale.

6.4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 30).

6.5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo ed esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare andamento oppure se ciò fosse ritenuto utile o necessario per raggiungere gli scopi sociali fermo restando che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà mai essere superiore al 50% (leggi:cinquantapercento) degli Associati Volontari.

Titolo III

Soci

Art. 7)

L'Associazione si compone di quattro categorie di Soci:

- a) Soci Fondatori- Ordinari
- b) Soci Onorari

c) Soci Benemeriti e Sostenitori

d) Associati Volontari

Art. 8)

Fanno parte della categoria dei Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche, enti, Ordini Professionali, centri di ricerca, associazioni ed entità di vario genere <anche se sprovviste di personalità giuridica> sia italiane che straniere, che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione (i fondatori) o coloro che, in data successiva alla fondazione, apportano un contributo significativo alla stessa, in termini di collaborazione personale, di attività, di impegno e di apporti.

Questi ultimi sono cooptati dal Consiglio Direttivo, su domanda degli aspiranti soci.

Art. 9)

Nella categoria dei Soci Onorari sono ammessi coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo culturale, scientifico, o dell'informazione nei settori di interesse o di attività dell'Associazione e che, pur senza far parte a stretto titolo della Associazione, sono invitati a partecipare alla vita ed alle attività da essa svolte.

Essi sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione, divenendo Soci Onorari, che li dispensa dal diritto di esprimere il voto in occasione dello svolgimento delle assemblee dei soci.

L'adesione alla Associazione non comporta il versamento di alcuna quota sociale.

Art. 10)

Sono Soci Benemeriti-Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, enti, centri di ricerca, associazioni ed entità di vario tipo <anche se sprovviste di personalità giuridica> sia italiane che straniere, che contribuiscono concretamente al perseguimento dei fini Statutari e che, aderendo alla Associazione, versino una quota associativa annuale di importo almeno quintuplo rispetto a quella versata dai Soci Ordinari.

Art. 11)

11.1. Sono Associati Volontari i farmacisti che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della collettività e del bene comune, tramite la Associazione, mettendo a disposizione di quest'ultima parte del proprio tempo libero, fermo restando che la loro attività - che non può essere retribuita in alcun modo - deve essere prestata personalmente, liberamente, spontaneamente e gratuitamente, unicamente per finalità solidaristiche.

11.2. Gli Associati Volontari non possono svolgere contemporaneamente attività di lavoro subordinato e simile o di lavoro autonomo a favore dell'Associazione. Essi hanno diritto solamente al rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento della loro attività, ma solamente se autorizzate dal Consiglio Direttivo e se documentate, e comunque nei limiti di quanto previsto dalla Legge applicabile.

11.3. L'Associazione è tenuta ad assicurare gli Associati Volontari ed i Soci Ordinari per la responsabilità civile verso terzi, e per il rischio di infortuni e malattie connesse o conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

11.4. Gli Associati Volontari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 12)

12.1. La domanda di ammissione a Socio Ordinario o Socio Benemerito-Sostenitore od a Associato Volontario deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo ed inoltrata alla Sede della Associazione, utilizzando la modulistica predisposta dalla Associazione e specificandosi la tipologia di associazione prescelta.

12.2. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di iscrizione, sia essa quale Socio Ordinario o Socio Benemerito-Sostenitore o quale Associato Volontario, si riserva la facoltà di accettarla o meno, dando la relativa comunicazione scritta all'aspirante Socio Ordinario, o Socio Benemerito-Sostenitore od Associato Volontario entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile ed inappellabile.

La domanda può essere ripresentata.

Nel caso in cui non pervenga all'aspirante Socio Ordinario o Socio Benemerito-Sostenitore od Associato Volontario - entro il suddetto termine di venti giorni - la comunicazione di ammissione, la domanda si intende respinta.

12.3. La quota associativa deve essere versata subito dopo la comunicazione di ammissione.

Art. 13)

13.1. I Soci Ordinari e Benemeriti-Sostenitori che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo, e quindi tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

13.2. I Soci, qualunque sia la loro categoria di appartenenza, avranno diritto di usufruire dei servizi organizzati nell'ambito dell'Associazione a loro favore.

13.3. I Soci Onorari e gli Associati Volontari non hanno il diritto di partecipare alle Assemblee sociali, e quindi di votare, così come non hanno alcun diritto di accedere ai documenti amministrativi o contabili della Associazione, bensì solo il diritto di partecipare alle attività Sociali e di utilizzare i servizi eventualmente offerti.

Art. 14)

14.1. La qualità di Socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, si perde per decesso, o, per le Persone Giuridiche e gli Enti, in caso di liquidazione o cessazione, per recesso, oltre che per morosità e indegnità. La morosità verrà accertata e decretata dal Consiglio Direttivo, mentre l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

14.2. Il Socio dimissionario, espulso o radiato perde ogni diritto sulla sua quota a beneficio dell'Associazione.

14.3. Ogni Socio, a prescindere dalla categoria di appartenenza, e gli Associati Volontari, possono recedere dall'Associazione, in qualunque momento, dietro semplice comunicazione scritta, da inoltrarsi al Consiglio Direttivo.

Art. 15)

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento interno, oltre all'obbligo di osservare costantemente i principi di moralità e di etica professionale.

Titolo IV

Organi Sociali

Art. 16)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci Ordinari e dei Soci Benemeriti-Sostenitori;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Tesoriere.
- f) Il Comitato Scientifico

ASSEMBLEA

Art. 17)

17.1. L'Assemblea dei Soci Ordinari e dei Soci Benemeriti-Sostenitori determina l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione; approva i bilanci preventivi e consuntivi; elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; nomina il Tesoriere; nomina i componenti del Comitato Scientifico; delibera la radiazione dei Soci per indegnità e negli altri casi previsti dallo Statuto, dal Regolamento Sociale e dalla Legge; delibera in seduta straordinaria sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore; delibera, infine, su tutto quant'altro demandato ad essa dalla Legge e dallo Statuto.

17.2. L'Assemblea ordinaria deve essere riunita almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo.

17.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata ai Soci venti giorni prima della data della riunione, o su sua iniziativa o su richiesta della metà dei Membri del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci Ordinari. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea.

17.4. E' costituita regolarmente con la presenza della metà dei Soci Ordinari e Soci Benemeriti-Sostenitori, presenti in proprio od a mezzo delega, e delibera a maggioranza semplice in prima convocazione; in seconda convocazione si delibera con la maggioranza dei Soci intervenuti, qualunque ne sia il numero.

17.5. Le sedute dell'Assemblea si tengono sotto la presidenza del Presidente dell'Associazione; in sua assenza o legittimo impedimento, del Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina, tra i presenti, il proprio Presidente.

17.6. Spetta al Presidente nominare un Segretario che l'assista, accertare la regolarità della costituzione della Assemblea, delle deleghe e regolare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti e solamente i Soci Ordinari ed i Soci Benemeriti-Sostenitori in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I Soci Ordinari ed i Soci Benemeriti-Sostenitori e possono farsi rappresentare da altri Soci Ordinari e/o Benemeriti-Sostenitori, anche se Membri del Consiglio, tranne che nei casi di deliberazioni in merito alla responsabilità del Consiglio o di qualche suo Membro.

Art. 19)

19.1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore.

19.2. Essa è convocata dal Presidente o su sua iniziativa o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza del Consiglio Direttivo oppure un terzo dei Soci Ordinari.

19.3. E' validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti i due terzi dei Soci. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta.

Per quanto altro qui non specificato, si farà riferimento alle norme previste per l'Assemblea Ordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20)

20.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci Membri, anche se non Soci, eletti dall'Assemblea ordinaria, e resta in carica tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un Membro, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. I Membri sono rieleggibili.

20.2. Il Consiglio ha tutti i poteri non specificatamente riservati alla Assemblea, e quindi tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, usufruendo a tal fine dei più ampi poteri di direzione, sia ordinaria che straordinaria.

Ha comunque facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione.

20.3. Il Consiglio coopta i nuovi Soci Ordinari, decide sulla ammissione dei Soci Onorari, di quelli Benemeriti-Sostenitori e degli Associati Volontari e decreta la loro espulsione per morosità, nomina i Componenti del Comitato Scientifico.

Il Consiglio adotta inoltre gli eventuali provvedimenti disciplinari, quando ciò si renda necessario.

Tali provvedimenti sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione fino a sei mesi da eventuali cariche;
- c) la rimozione dalle cariche;
- d) espulsione per morosità.

La radiazione per indegnità viene invece disposta dall'Assemblea su proposta del Consiglio o di un Socio Ordinario o Benemerito-Sostenitore.

Cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Emana le norme, il Regolamento Sociale ed i regolamenti atti a garantire il buon andamento dell'Associazione.

Vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.

Presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo, il conto delle rendite e delle spese con la relativa relazione finanziaria.

Ha facoltà di stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, ed in genere svolgere tutte le attività previste all'Art. 5) del presente Statuto.

20.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo decide il Presidente o dietro richiesta di almeno 1/4 dei Soci Ordinari o Benemeriti - Sostenitori, e comunque almeno due volte all'anno, anche per discutere ed adottare il bilancio, ai sensi del successivo art. 26.2.). L'avviso di convocazione viene trasmesso mediante posta elettronica oppure, per le questioni più rilevanti, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante PEC per chi ne è in possesso, almeno 8 giorni liberi prima della riunione stessa.

20.5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi Membri

Art. 21)

21.1. Il Consiglio nomina tra i propri componenti un Presidente, al quale spetta la rappresentanza dell'Associazione e un Vice Presidente.

21.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce senza alcuna formalità, su richiesta del Presidente, o di uno solo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

21.3. Ai Membri del Consiglio compete il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni del loro ufficio secondo le modalità stabilite nel Regolamento Sociale.

L'Assemblea ha facoltà di deliberare un compenso annuo a favore di uno o di tutti i Membri del Consiglio Direttivo, qualora vi siano fondi sufficienti e l'intensità degli impegni lo renda opportuno.

21.4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Associazione. Le sue dimissioni o revoca non provocano la decadenza dell'intero Consiglio.

21.5. I Membri del Consiglio non contraggono alcuna obbligazione personale circa gli obblighi assunti dall'Associazione: la loro responsabilità si limita all'esecuzione del mandato ricevuto.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 22)

22.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione; esegue le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo; e, in caso di urgenza, e sotto la propria responsabilità, ne può esercitare i poteri, salvo ratifica delle deliberazioni assunte e dei provvedimenti adottati alla immediatamente successiva riunione del Consiglio Direttivo da convocare al più presto.

22.2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente, pure designato dal Consiglio Direttivo, o nell'atto costitutivo. La presenza o partecipazione all'atto o all'operazione del Vice Presidente fa fede nei confronti dei terzi della sussistenza delle condizioni che rendono legittime la attività e la rappresentanza del Vice Presidente.

22.3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato oppure per dimissioni volontarie o per revoca, per gravi e giustificati motivi, adottata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23)

23.1. Il Collegio dei Revisori è l'Organo di controllo amministrativo e finanziario della Associazione, ed è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio elegge il proprio Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

23.2. I Revisori vigilano sulla gestione economica e finanziaria della Associazione sulla regolare conservazione dei beni in dotazione eseguendo, anche individualmente, verifiche di cassa e contabili. Esaminano i rendiconti e i preventivi dell'Associazione e redigono la relazione per l'Assemblea.

23.3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di cercare di comporre in via bonaria e stragiudiziale le vertenze eventualmente sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più Soci. Il Collegio dei Revisori può pronunciare la censura nei confronti degli Organi Sociali nel caso in cui sia stata accertata una violazione delle norme del presente Statuto.

ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE

Art. 24)

24.1. Il Tesoriere ha la responsabilità, congiuntamente al Presidente, della gestione economica e finanziaria della Associazione.

24.2. Egli provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale, in conformità alle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni degli Organi competenti. Ha, pertanto, l'obbligo di riscontrare che gli ordinativi di spesa corrispondano alle determinazioni assunte dagli Organi competenti ai sensi del presente Statuto.

24.3. Firma, congiuntamente al Presidente dell'Associazione, o ad altro membro del Consiglio a ciò delegato dal Presidente stesso, gli ordinativi di incasso e di pagamento. Predispone, secondo gli schemi stabiliti dal Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivi e preventivi.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 25)

25.1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero illimitato di componenti, scelti secondo particolari criteri di competenza, rettitudine, diligenza e sperimentata capacità professionale, che possano dare un contributo, specialmente sotto il profilo scientifico, alla Associazione.

25.2. In particolare, il Comitato Scientifico avrà il compito di coordinare e seguire i lavori e le ricerche effettuate dall'Associazione e di coltivare i contatti con il Mondo Scientifico, Culturale ed Accademico.

25.3. I Componenti del Comitato, nominati dal Consiglio Direttivo, eleggono a maggioranza assoluta, anche per corrispondenza inviata al Consiglio Direttivo, un Presidente che rimarrà in carica per tre anni e che potrà essere rieletto.

25.4. Il Presidente del Comitato Scientifico coordinerà l'attività dei Componenti il Comitato ed i rapporti con gli altri Organi sociali.

Titolo V

Bilancio

Art. 26)

26.1. L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare.

26.2. L'esercizio finanziario è chiuso al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio in corso, che devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, fermo restando che il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle indicate dall'art. 4), nella c.d. Relazione di missione od in una apposita annotazione in calce al rendiconto.

26.3. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci e degli associati volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni e delle delibere rispettivamente, tenute ed adottate dal Consiglio Direttivo;
- libro delle assemblee dei soci, tenuto a cura del Presidente dell'Associazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i suindicati libri presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata, presenta al Consiglio Direttivo, mentre gli Associati Volontari hanno il diritto di esaminare solamente il libro degli Associati Volontari.

Art. 27)

27.1. Nel caso in cui dovessero maturare, nel corso degli esercizi sociali, utili od avanzi di gestione, essi, salvo gli accantonamenti previsti dallo Statuto o dalla Legge, dovranno essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

27.2. Trascorso l'anno solare il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, lo presenta al Consiglio Direttivo e lo mette a disposizione dei Revisori, con tutti i documenti giustificativi, affinché effettuino i controlli di loro spettanza.

27.3. Il bilancio è poi sottoposto all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea, accompagnato dalla relazione dei Revisori.

27.4. Il Tesoriere provvede altresì alla compilazione del bilancio preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio ed all'approvazione dell'Assemblea.

Titolo VI

Disposizioni generali

CONTROVERSIE

Art. 28)

Tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea possono essere impugnati entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione all'interessato, avanti il Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dal successivo art. 29).

Art. 29)

29.1. Qualora insorga una controversia tra uno o più soci ed un Organo dell'Associazione, oppure tra i Soci in relazione a questioni connesse con l'Associazione, competente a decidere sarà un Collegio Arbitrale, composto da tre Membri, che saranno nominati uno per parte, ed il terzo, in funzione di Presidente, dai due Arbitri così nominati.

29.2. In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente, vi provvede, su istanza della Parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Bologna.

29.3. Sono sottoposti al giudizio del Collegio Arbitrale, che ha il potere di annullarli, su istanza della Parte interessata, anche tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio o dall'Assemblea dei Soci Ordinari e Benemeriti-Sostenitori, ritenuti illegittimi.

29.4. Per quanto riguarda la disciplina del procedimento arbitrale così come la costituzione del Collegio Arbitrale, si fa espresso rinvio al Regolamento in vigore al momento dell'avvio del procedimento predisposto dall'Associazione Arbitrale Italiana.

Scioglimento e liquidazione

Art. 30)

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di pubblica utilità, sentito il previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Varie

Art. 31) L'attività e l'organizzazione sociale sono disciplinate dal Regolamento Sociale, che sarà emanato dal Consiglio Direttivo.

Art. 32) Per quanto non espressamente contemplato dal Presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 117/2017, nel Codice Civile, nelle leggi regionali e nelle altre Leggi in materia di Associazioni senza finalità di lucro, e, in particolare, di Enti del c.d. Terzo settore nonché in materia di volontariato e di protezione civile.

F.to Alessandro Malossi

F.to Maria Angela Vandelli

F.to Paolo Manfredi

F.to Domenico Dal Re

F.to Giulio Mignani

F.to Daniela Cremona

F.to Livio Luciani

F.to Alexan Alexanian

F.to Fabrizio Piazza

F.to Luigi Malaguti Notaio